

TI_GERICHTE 15.2001.00065 vom 21. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.00065

FR: TI_GERICHTE 15.2001.00065 du 21 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.00065 del 21 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 280 nLEF, che risulta applicabile alla procedura in esame, quand'anche iniziata sotto il previgente diritto (cfr. art. 2 cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994, ritenuto che l'art. 280 nLEF corrisponde in sostanza all'art. 278 cpv. 4 vLEF, di modo che queste norme non appaiono incompatibili tra di esse), il sequestro è revocato se il creditore: – non osserva i termini stabiliti dall'art. 279; – ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione; – vede la sua azione respinta definitivamente dal giudice.

E. 1.1

Questi casi di decadenza avvengono per legge. Competente per la revoca del sequestro è l'ufficio di esecuzione che ha eseguito il sequestro; secondo il Tribunale federale, l'UE dovrebbe addirittura procedere d'ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93, cons. 1). Per ossequiare il diritto di essere sentito del creditore sequestrante ed evitare cause di responsabilità contro lo Stato per l'operato dei suoi funzionari, questa Camera ha tuttavia ritenuto che il dissequestro effettivo possa intervenire solo dietro decisione dell'UE debitamente notificata alle parti (cfr. CEF [14.99.92] 20 aprile 2000, cons. 4).

E. 1.2

Bertrand Reeb (Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 485-486, ad 2) ritiene che l'art. 280 nLEF non sia esaustivo (pure in tal senso: FF 1991 III 125, n. 208.8; Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation du séquestre sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 109 ad D i.f.). Quest'autore cita quali altri casi di caducità la reiezione dell'istanza di sequestro nell'ambito della procedura di opposizione, la mancata tempestiva fornitura della garanzia richiesta e il ritardo imputabile al creditore nell'intraprendere i passi necessari per rendere esecutiva in Svizzera una sentenza prolatata all'estero. a) In realtà vanno distinte la caducità del sequestro di cui tratta l'art. 280 LEF (la marginale in italiano di questa norma appare a questo riguardo una traduzione inesatta dei termini "Dahinfallen" e "caducité" figuranti nei testi in tedesco, risp. in francese) dalla revoca del sequestro, la quale, già etimologicamente, presuppone una decisione dello stesso giudice del sequestro, oppure delle autorità di ricorso, in modifica o in annullamento del decreto di sequestro. Le due prime ipotesi citate da Reeb sono chiaramente casi di revoca. La caducità interviene invece per legge, appunto per effetto dell'art. 280 LEF. Che tale norma non sia esaustiva non appare certo. In effetti, il terzo caso menzionato da Reeb ricade a ben vedere sotto l'art. 280 n. 1 LEF, in quanto si

fonda su un'interpretazione teleologica dell'art. 278 cpv. 2 vLEF (oggi art. 279 cpv. 2 LEF). b) La distinzione tra caducità e revoca del sequestro si giustifica anche dal profilo procedurale, nel senso che all'ufficio di esecuzione va riconosciuta soltanto la competenza di accertare i casi di caducità, in quanto esso deve in ogni caso applicare la LEF, mentre il controllo dei presupposti per la concessione del sequestro esulano chiaramente dalle sue mansioni, perché il legislatore ha conferito tale compito ad un'autorità giudiziaria (cfr. art. 272 cpv. 1, 273 cpv. 1 e 278 LEF). Anche il potere limitato di controllo del decreto di sequestro che il Tribunale federale aveva riconosciuto all'UE nell'ambito dell'esecuzione del sequestro ha subito un notevole ridimensionamento con l'introduzione dell'opposizione al sequestro (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, *Le séquestre dans la LP révisée*, in: BLSchK 1995, p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di opinione contraria, ma senza motivazione: Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, p. 487-488). c) La distinzione tra caducità e revoca risulta infine dal fatto che vi è caducità solo in caso di mancata od intempestiva convalida del sequestro (cfr. le ipotesi contemplate dall'art. 280 LEF) mentre la revoca s'impone allorché sia lo stesso sequestro ad essere viziato. d) A scanso di equivoco, va precisato che sia in caso di caducità che in caso di revoca del sequestro competente per il dissequestro effettivo (materiale) dei beni sequestrati è l'ufficio di esecuzione, nella prima ipotesi in virtù della legge (art. 280 LEF), nella seconda in esecuzione della decisione del giudice del sequestro.

E. 2

Nel caso di specie, la ricorrente chiede all'UE di Lugano di dichiarare caduco il sequestro n. _____, asserendo che il fatto di aver preso domicilio in Svizzera avrebbe fatto decadere la causa del sequestro. Orbene, la decadenza di un presupposto del sequestro dopo la crescita in giudicato del decreto di sequestro non rientra tra i casi contemplati dall'art. 280 LEF, neanche per analogia, dato che siffatta ipotesi non ha niente a che vedere con il problema della convalida del sequestro. L'UE di Lugano ha quindi rettamente dichiarato irricevibile l'istanza della ricorrente per difetto di competenza. La debitrice sequestrata non sembra d'altronde aver chiesto in modo esplicito la liberazione dei beni sequestrati; l'avesse fatto, l'UE di Lugano avrebbe comunque dovuto respingere l'istanza, non essendo stata prodotta alcuna decisione giudiziaria attestante la revoca o la decadenza del sequestro (cfr. supra cons. 1.2 d).

E. 3

A titolo abbondanziale, va rilevato che, anche se si volesse ritenere l'ufficio di esecuzione competente per revocare il sequestro, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto nel merito. Infatti, in una recentissima sentenza (CEF [14.01.20] 30 maggio 2001) relativa al diritto vigente, questa Camera, quale autorità di ricorso in materia di sequestro, ha escluso la possibilità di una (nuova) opposizione, pur fondata su fatti nuovi, contro il sequestro diventato definitivo o dopo la scadenza del termine di 10 giorni dell'art. 278 cpv. 1 LEF. Ma anche sotto l'imperio del diritto precedente – la cui applicabilità alla presente fattispecie non appare comunque data, poiché la contestazione del sequestro formulata dopo l'entrata in vigore della modifica della LEF del 16 dicembre 1994, ossia dopo il 31 dicembre 1996, è verosimilmente retta dal nuovo diritto – la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritenevano che il sequestro giustificato al momento della sua concessione rimaneva in vigore senza riguardo ad eventuali ulteriori modifiche (cfr. Carl Jaeger, *Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs*, 3. ed., Zurigo 1911, n. 5 ad art. 279;

Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a. ed., Losanna 1993, p. 388, ad B; DTF 54 III 145; CEF 13 maggio 1954, Rep. 1955, 47; di opinione diversa limitatamente al periodo fino alla crescita in giudicato formale del decreto di sequestro: Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3a. ed., Zurigo 1993, n. 5 ad § 59, p. 481).

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.